

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 136 del 09 settembre 2020

Integrazione delle disposizioni in materia di gestione delle produzioni Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco per la vendemmia 2020 DDR 21/07/2020 n. 103.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si integrano le disposizioni di cui al DDR 21/07/2020 n.103 in attuazione della DGR 01/09/2020 n. 1236 e della richiesta prot. regionale n. 350541 inoltrata dal Consorzio tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco in data 07/09/2020.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il DDR n. 103 del 21/07/2020 con cui, ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 4 della legge n. 238/2016, sono state attivate le misure di gestione dell'offerta per la vendemmia 2020 richieste dal Consorzio di tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (nel seguito Consorzio);

VISTO la DGR n. 1236 del 01/09/2020, con cui sono state attivate le misure di gestione dell'offerta ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 238/2016 richieste per la vendemmia 2020 dal Consorzio Prosecco Doc, ed in particolare il punto 3 del deliberato secondo cui sarà permessa "la riclassificazione a Prosecco Doc dei prodotti atti a Prosecco Doc stoccati da altre denominazioni solo successivamente la formalizzazione della volontà dei Consorzi di tutela che hanno attivato la misura dello stoccaggio di liberare la massa stoccata";

CONSIDERATO che il prodotto stoccato ai sensi del DDR n. 103 del 21/07/2020 è prodotto atto a Prosecco Doc e che pertanto tale prodotto deve essere gestito secondo quanto stabilito dal punto 3 della DGR n. 1236 del 01/09/2020;

VISTA la nota prot. regionale n. 350541 del 07/09/2020, con cui il Consorzio chiede, al fine di rendere palese quanto già implicitamente previsto relativamente le produzioni rivendicate e certificate, l'inserimento dell'aggettivo "commercializzate" nel dispositivo di cui alla lettera b. del punto 3 del DDR n. 103 del 21/07/2020;

VISTA la legge regionale del 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l'incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29/06/2016;

decreta

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta di precisazione formalizzata con nota prot. regionale n. 350541 del 07/09/2020 riformulando la lettera b. del punto 3 del DDR n. 103 del 21/07/2020 come di seguito riportato:
 - b. per le produzioni ottenute dai vigneti rivendicati e successivamente certificate e commercializzate con la menzione Rive, con la menzione Vigna (di cui all'elenco regionale approvato con DDR n. 188/2019) e per quelle ottenute con metodo di coltivazione biologico, il quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio deve riguardare:

- ◆ il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 11 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per i vigneti in piena produzione;
- ◆ il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 6,6 t/ha fino alla produzione massima consentita di 7,2 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;

3. di inserire, in applicazione al punto 3 della DGR n. 1236 del 01/09/2020, dopo la lettera c. del punto 4 del DDR n. 103 del 21/07/2020 le seguenti lettere d. ed e.

d. nel periodo di validità della misura i detentori di prodotto sottoposto a stoccaggio possono procedere autonomamente alla riclassificazione a vino con o senza IG o a DO eccetto che a Prosecco Doc;

e. di stabilire che solo dopo l'adozione del provvedimento di riclassificazione, di cui alla lettera c secondo punto, a vino con o senza IG o a DO è permessa la riclassificazione a Prosecco Doc anche per la produzione ottenuta da vigneti sottoposti a blocco tipologia per tale denominazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zanol